

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria – Trani

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Fondo risorse decentrate anno 2024 “Costituzione fondo definitivo” – ai sensi del CCNL 16.11.2022 comparto Funzioni Locali, del D.Lgs. n.75/2017 e art. 33, c. 2 del DL 34/2019. Circolare n.25 del 19 luglio 2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001 e relative note applicative aggiornate dalla RGS al 28 febbraio 2013.

Lo schema di relazione tecnico-finanziaria sulle risorse previste nei Fondi per la contrattazione integrativa è suddiviso in quattro moduli:

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
3. Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Di seguito si illustra la “Costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate anno 2024 per la contrattazione integrativa –

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, in applicazione dell'art. 79 del CCNL 2019/2021 del 16/11/2022, per l'anno 2024, risulta costituito come segue:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	588.709,00
Risorse variabili	220.903,52
TOTALE	809.612,52

Modulo I- Sezione I Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a **€ 588.709,00** e sono così determinate:

- **Risorse storiche consolidate**

Ai sensi dell'art. 79 comma 1, lett. a) CCNL 16/11/2022 - art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate **nell'anno 2024**, secondo la previgente disciplina contrattuale, al netto di quelle destinate nel medesimo anno per le posizioni organizzative (negli enti con i dirigenti) e comprensive della quota annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 79 comma 1, lett, a) CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018 - Unico importo consolidato anno 2017 comprensive delle somme per le PO (per calcolo limite)	688.757,43
Somme destinate alle P.O.	-110.000,00
TOTALE	578.757,43

Altre voci con carattere di certezza e stabilità **soggetti al limite** di cui all'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 79 comma 1, lett, a) CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018 recupero RIA e assegni <i>ad personam</i> personale cessato	20.382,34
Art. 79 comma 1, lett, a) CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018 recupero RIA e assegni <i>ad personam</i> personale cessato - anno 2023	1.306,24
TOTALE	21.668,58

Altri elementi con carattere di certezza e stabilità **non soggetti al limite** di cui all'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017

DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 79 comma 1, lett, a) CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018 - Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019)	10.316,80
Art. 79 comma 1, lett, a) CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018 - Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	18.135,31
Art. 79 comma 1, lett, b) CCNL 16/11/2022 - Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018	10.393,50
Art. 79 comma 1, lett, d) CCNL 16/11/2022 - Differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.	9.890,01
Art. 79 comma 1-bis CCNL 16/11/2022 - Quota risorse a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (dal 1° aprile 2023, entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale)	19.916,37
TOTALE	68.651,99

Modulo I- Sezione II Risorse variabili

Le risorse variabili che alimentano il fondo senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi ammontano ad € 222.080,74 e sono così determinate:

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE:

RIA CESSATI NELL'ANNO PARTE VARIABLE IN DODICESIMI - ART. 67, COMMA 3, LETT. D)	973,36
ART. 67, COMMA 3, LETT. H) - INTEGRAZIONE 1,2% -	29.373,00
TOTALE (a)	30.346,36

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE:

ECONOMIE FONDO (DI PARTE STABILE) NON UTILIZZATE NELL'ANNO PRECEDENTE - CCNL 16/11/2022 ART. 79, COMMA 2, LETT. D) -ART. 67, COMMA 1) – DEL CCNL 2016-2018	49.051,37
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUISTE – ART. 67, OMMA 3- LETT. E)	34.087,16
ISTAT	2.400,00
ART. 45 D. LGS. 36/2023 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	73.341,14
AVVOCATURA	25.412,60
TOTALE (b) per calcolo limite	184.292,27
TOTALE (a+b) per calcolo limite	214.638,30
CCNL 16/11/2022 - ART. 79, COMMA 3: In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. - QUOTA FONDO	6.264,89
TOTALE RISORSE VARIABILI	220.903,52

Modulo I- Sezione III- eventuali decurtazioni del fondo

Riduzione del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010	80.389,00
--	-----------

Riguarda in particolare il rispetto della disposizione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 78/2010, la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014. (DECURTAZIONE DALLA PARTE STABILE)

Modulo I- Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	588.709,00
Risorse variabili	220.903,52
TOTALE	809.612,52

Modulo I- Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**Sezione 1 – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Le voci di utilizzo di seguito indicate hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione (es. il costo delle progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate, le indennità di comparto previste dai contratti, compensi previsti da disposizioni specifiche di legge nonché alcune risorse già contrattate in precedenza).

DESCRIZIONE	Importo
Differenziali progressioni orizzontali storiche (acquisite negli anni precedenti) compresi i Differenziali B3/BI - D3/D1 - DAL 01/04/2023 - Anno 2024 (19.916,37)	162.992,33
Indennità di Comparto	41.000,00
Progressioni anno 2022 e 2023 (30.000+50.000)	80.000,00
Istat	2.400,00
avvocatura	25.412,60
progettazioni	73.341,14
Totale	385.146,07

Sezione 2 -Risorse disponibili per la contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	Importo
Totale costituzione del Fondo	809.612,52
Totale destinazioni non regolate dal contratto integrativo di riferimento (tabella precedente)	-385.146,07
Totale risorse disponibili	424.466,45

Sezione 3 -Destinazione specificatamente regolate dal contratto integrativo

Descrizione	Importo
Art. 80 comma 2 lett.c) CCNL 16/11/2022	10.500,00
Art. 80 comma 2 lett.f) CCNL 16/11/2022	30.000,00
Art. 80 comma 2 lett.d) CCNL 16/11/2022	95.000,00
Art. 80 comma 2 lett.e) CCNL 16/11/2022	49.000,00
Art. 80 comma 2 lett.b) CCNL 16/11/2022	239.966,46
Totale	424.466,45
Risorse per specifiche disposizioni di legge (non regolate)	

Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018)	0,00
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT	2.400,00
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)	73.341,14
AVVOCATURA	25.412,60
Totale	101.153,74

Sezione 4 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

- Rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
- Rispetto del riferimento al Fondo 2016, fermo restando l'adeguamento disposto dall'art. 33, c. 2 del DL 34/2019, convertito in L. 58/2019.
- Si attesta il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall'art. 80, comma 3, del CCNL 16/11/2022 e che, in particolare, la contrattazione integrativa destina la quota prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2, (Fondo risorse decentrate, ove stanziate con elusione delle lettere c),f),g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva e individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2021, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; la liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione

Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno 2016

Descrizione	Anno 2016 (limite)	Anno 2024
Risorse stabili soggette al vincolo comprese le P.O.	627.412,00	630.057,01
risorse variabili	119.930,00	244.638,63
Totale Fondo	747.342,00	844.695,64
risorse variabili NON soggette al vincolo	-76.343,00	-184.292,27
RIDUZIONE	-3.926,00	
TOTALE LIMITE FONDO DEPURATO	667.073,00	660.403,37

DELLE VOCI NON
SOGGETTE AL
VINCOLO

LIMITE RISPETTATO

Si precisa che per espressa previsione del D.Lgs. n.75/2017 non può essere superato nel 2023 l'ammontare **COMPLESSIVO** (parte stabile e parte variabile al netto delle voci non soggette al limite) del Fondo 2016, fatto salvo l'adeguamento disposto dal ridetto art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019. Si ricorda in tale sede quanto disposto dall'art. 11 del DL 135/2018 (decreto semplificazioni), convertito in L. 12/2019 che stabilisce: “*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico*”, tenuto conto anche del salario accessorio delle P.O. in Ente privo di qualifica dirigenziale, che segue le stesse regole delle altre risorse accessorie, fermo restando quanto prescritto dall'art. 11-bis della L.12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018 in Enti privi di qualifica dirigenziale.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

È sussistente giusta deliberazione C.C. n. n. 83 del 29/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024- 2026, corredata degli allegati e certificato dal Collegio dei Revisori. Gli oneri derivanti dalla definizione del Fondo 2024 trovano capienza nel Bilancio 2024/2026.

Sezione I- Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa:

322/2
322/5
350

In applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ede dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” – All.4/2 le risorse relative al trattamento accessorio del personale seguono il principio introdotto dalla Armonizzazione Contabile in materia.

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2023 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate. Dall'erogazione e dalla distribuzione dello stesso, sono risultate “economie contrattuali del Fondo” che confluiranno nel Fondo 2024 in ogni caso nel rispetto della vigente normativa ed economie fondo lavoro straordinario di €. 34.087,16 (cap. 322.3)

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La costituzione del Fondo 2024 - impostata al momento della redazione della presente Relazione finanziaria secondo il vigente CCNL 2019/2021 del 16.11.2022, e tenuto conto delle disposizioni introdotte dal DL 34/2019, convertito in L. 58/2019, avviene con il provvedimento cui la presente Relazione tecnico-finanziaria afferisce.

Canosa di Puglia li, 20/12/2024

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
dott. Maurizio Lacalamita